

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 3329/89 della Commissione, del 6 novembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	1
Regolamento (CEE) n. 3330/89 della Commissione, del 6 novembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	3
Regolamento (CEE) n. 3331/89 della Commissione, del 6 novembre 1989, relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare ....	5
Regolamento (CEE) n. 3332/89 della Commissione, del 6 novembre 1989, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare .....	9
Regolamento (CEE) n. 3333/89 della Commissione, del 6 novembre 1989, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	13
Regolamento (CEE) n. 3334/89 della Commissione, del 6 novembre 1989, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto .....	14
Regolamento (CEE) n. 3335/89 della Commissione, del 6 novembre 1989, che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia .....	16
Regolamento (CEE) n. 3336/89 della Commissione, del 6 novembre 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	17

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

89/577/CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 1989, recante modifica della decisione 86/649/CEE che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo .....** 21

Sommario (segue)

89/578/CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 30 ottobre 1989, recante terza modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità ... 22**

89/579/CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 30 ottobre 1989, che modifica le basi giuridiche delle decisioni 87/593/CEE, 87/594/CEE e 87/595/CEE ..... 23**

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3329/89 DELLA COMMISSIONE**

**del 6 novembre 1989**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 novembre 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	23,05	119,72
0712 90 19	23,05	119,72
1001 10 10	27,26	165,24 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	27,26	165,24 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	23,07	115,50
1001 90 99	23,07	115,50
1002 00 00	49,93	114,27 <sup>(3)</sup>
1003 00 10	40,77	113,12
1003 00 90	40,77	113,12
1004 00 10	32,17	111,17
1004 00 90	32,17	111,17
1005 10 90	23,05	119,72 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	23,05	119,72 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	40,77	130,94 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	40,77	2,94
1008 20 00	40,77	68,80 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	40,77	0,00 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	<sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>
1008 90 90	40,77	0,00
1101 00 00	46,85	175,29
1102 10 00	84,22	173,56
1103 11 10	56,78	271,55
1103 11 90	49,97	188,68

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3330/89 DELLA COMMISSIONE**

del 6 novembre 1989

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 novembre 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0,32	0,32	0,64
0712 90 19	0	0,32	0,32	0,64
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	3,84
1001 90 99	0	0	0	3,84
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0,79
1004 00 90	0	0	0	0,79
1005 10 90	0	0,32	0,32	0,64
1005 90 00	0	0,32	0,32	0,64
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	11,88
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	5,37

## B. Malto

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	6,84	6,84
1107 10 19	0	0	0	5,11	5,11
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3331/89 DELLA COMMISSIONE****del 6 novembre 1989****relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 000 t di zucchero ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

1. **Azione n. (1)**: 612/89.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: M. P.F. Pirlot, UNHCR, case postale 2500, CH-1211 Genève 2, Dépôt. Tel. 739 81 11 ; telex 415740 UNHCR CH.
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (3)**: Bureau du HCR, Ground floor, EEC Building, Bole Road Higher 18, Kebele 26, House No 519/001 Addis Ababa. Tel. 51 01 14, 51 02 43.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare**: zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3)**: zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 [regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1], rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale**: 400 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4)**: sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.  
Iscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):  
« ACTION No 612/89 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME / FOR SUDANESE REFUGEES IN ETHIOPIA / FOR FREE DISTRIBUTION / ITANG ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (5)**: zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4).
12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Assab.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**: dal 15. 12. 1989 al 15. 1. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: 28. 2. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte**: 21. 11. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 12. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15. 12. 1989 al 15. 1. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 28. 2. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6)**:

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6)**: Restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 19. 10. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3133/89 della Commissione (GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 24).

## ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 615/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** M. P.F. Pirlot, UNHCR, case postale 2500, CH-1211 Genève 2, Dépôt. Tel. 739 81 11 ; telex 415740 UNHCR CH.
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (7):** Bureau du HCR, Ground floor, EEC Building, Bole Road Higher 18, Kebele 26, House No 519/001 Addis Ababa. Tel. 51 01 14 / 51 02 43.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 [regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1], rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 600 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.  
Iscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):  
« ACTION No 615/89 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME / FOR SOMALI REFUGEES IN ETHIOPIA / FOR FREE DISTRIBUTION / DIRE DAWA ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (5):** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4).
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Djibouti.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 15. 12. 1989 al 15. 1. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 28. 2. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 21. 11. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 12. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15. 12. 1989 al 15. 1. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 28. 2. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8):** Restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 19. 10. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3133/89 della Commissione (GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 24).

*Note*

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137.
- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 dei presenti allegati ;
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 dei presenti allegati.
- (7) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione e per la loro distribuzione.
- (8) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3332/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 novembre 1989**  
**relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 8 266 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

1. **Azioni n. (1):** 172/89 e 173/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** PAM-World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma. Telex 626675 WFP I.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica popolare democratica dello Yemen.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 916 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.a).  
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
  - I: 600 t  
« ACTION No 172/89 / YEMEN P.D.R. 0258001 / WHEAT / /ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN »
  - II: 316 t  
« ACTION No 173/89 / YEMEN P.D.R. 0245302 / WHEAT / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa disposizione al porto d'imbarco:** dal 15. 12. 1989 al 15. 1. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 21. 11. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 12. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 12. 1989 al 15. 1. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 27. 10. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 2936/89 (GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 37).

## ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 531/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** PAM-World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma. Telex 626675 WFP I.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Mauritania.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 7 350 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.c).  
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:  
« ACTION N° 531/89 / MAURITANIE 0409300 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / NOUAKCHOTT »
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 15. 12. 1989 al 15. 1. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 21. 11. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 12. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 12. 1989 al 15. 1. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 27. 10. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 2936/89 della Commissione (GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 37).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato di origine,
- certificato fitosanitario.

- (<sup>4</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.
- (<sup>5</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 dei presenti allegati ;
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (<sup>6</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 241 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 dei presenti allegati.
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3333/89 DELLA COMMISSIONE****del 6 novembre 1989****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato

fissato dal regolamento (CEE) n. 2796/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3301/89<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2796/89 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 42,299 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 269 del 16. 9. 1989, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 320 dell'1. 11. 1989, pag. 56.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3334/89 DELLA COMMISSIONE****del 6 novembre 1989****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3225/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3309/89 <sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(5)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 <sup>(6)</sup> ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n.

3225/89 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, soggette al regolamento (CEE) n. 2744/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3225/89 modificato, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 dell'1. 11. 1989, pag. 76.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(6)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1989, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

*(ECU/t)*

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	49,00
1107 10 99 000	101,00
1107 20 00 000	117,00

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3335/89 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1989

che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3181/89 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione per i limoni freschi originari della Turchia ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di tali prodotti;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Turchia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(5)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un

livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3671/71 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84<sup>(7)</sup>, qualora la Commissione sopprima la tassa compensativa, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale alla sua aliquota preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3181/89 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 308 del 25. 10. 1989, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3336/89 DELLA COMMISSIONE**

del 6 novembre 1989

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3215/89<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3010/89 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/89<sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3010/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione<sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio<sup>(10)</sup> fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio<sup>(11)</sup> per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 288 del 6. 10. 1989, pag. 17.

<sup>(8)</sup> GU n. L 320 dell'1. 11. 1989, pag. 72.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(11)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	21,469	21,614	21,580	22,298	22,580	22,858
<b>2. Aiuti finali</b>						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	51,02	51,37	51,29	53,01	53,67	54,52
— Paesi Bassi (Fl)	56,63	57,01	56,95	58,95	59,70	60,74
— UEEL (FB/Flux)	1 036,67	1 043,67	1 042,03	1 076,70	1 090,32	1 103,74
— Francia (FF)	162,69	163,79	163,49	169,09	171,27	173,41
— Danimarca (Dkr)	191,72	193,01	192,71	199,12	201,64	204,12
— Irlanda (£ Irl)	18,107	18,230	18,196	18,819	19,062	19,300
— Regno Unito (£)	13,645	13,738	13,665	14,173	14,374	14,463
— Italia (Lit)	35 396	35 635	35 570	36 772	37 245	37 572
— Grecia (Dra)	3 384,34	3 382,83	3 329,02	3 435,48	3 487,43	3 461,14
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89
— in un altro Stato membro (Pta)	3 037,51	3 060,18	3 052,08	3 152,39	3 195,32	3 215,16
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 233,72	4 253,43	4 232,01	4 346,68	4 393,61	4 385,70

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	23,969	24,114	24,080	24,798	25,080	25,358
<b>2. Aiuti finali :</b>						
<b>a) Semi raccolti e trasformati in :</b>						
— R. f. di Germania (DM)	56,93	57,27	57,20	58,91	59,57	60,42
— Paesi Bassi (Fl)	63,23	63,61	63,54	65,55	66,29	67,34
— UEBL (FB/Flux)	1 157,39	1 164,39	1 162,75	1 197,42	1 211,04	1 224,46
— Francia (FF)	181,94	183,04	182,73	188,33	190,51	192,66
— Danimarca (Dkr)	214,04	215,34	215,04	221,45	223,97	226,45
— Irlanda (£ Irl)	20,249	20,372	20,338	20,961	21,204	21,442
— Regno Unito (£)	15,398	15,491	15,418	15,926	16,127	16,217
— Italia (Lit)	39 578	39 818	39 752	40 954	41 427	41 755
— Grecia (Dra)	3 832,81	3 831,30	3 777,49	3 883,94	3 935,90	3 909,60
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :</b>						
— in Spagna (Pta)	561,13	561,13	561,13	561,13	561,13	561,13
— in un altro Stato membro (Pta)	3 419,75	3 442,42	3 434,32	3 534,63	3 577,56	3 597,40
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :</b>						
— in Portogallo (Esc)	480,01	480,01	480,01	480,01	480,01	480,01
— in un altro Stato membro (Esc)	4 713,72	4 733,43	4 712,02	4 826,69	4 873,62	4 865,71

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	30,211	30,325	30,539	31,366	31,697
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (!):					
— R. f. di Germania (DM)	71,68	71,96	72,46	74,43	75,21
— Paesi Bassi (Fl)	79,69	79,99	80,58	82,88	83,75
— UEBL (FB/Flux)	1 458,80	1 464,30	1 474,63	1 514,57	1 530,55
— Francia (FF)	229,83	230,68	232,32	238,77	241,32
— Danimarca (Dkr)	269,79	270,80	272,72	280,10	283,06
— Irlanda (£ Irl)	25,580	25,675	25,857	26,575	26,859
— Regno Unito (£)	19,693	19,758	19,875	20,462	20,698
— Italia (Lit)	49 990	50 176	50 531	51 917	52 472
— Grecia (Dra)	4 924,98	4 914,19	4 908,80	5 035,00	5 095,84
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45
— in un altro Stato membro (Pta)	3 681,94	3 700,26	3 728,69	3 844,76	3 895,18
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 484,79	6 496,83	6 523,23	6 660,60	6 716,84
— in un altro Stato membro (Esc)	6 319,99	6 331,73	6 357,46	6 491,33	6 546,14
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 633,68	3 652,00	3 680,90	3 796,97	3 847,39
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 319,99	6 331,73	6 357,46	6 491,33	6 546,14

(!) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0260760.

## ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
DM	2,054280	2,050080	2,046020	2,042670	2,042670	2,032510
Fl	2,318270	2,311670	2,305500	2,299620	2,299620	2,282870
FB/Flux	43,156500	43,132000	43,108800	43,077400	43,077400	43,002700
FF	6,974780	6,972870	6,971830	6,970230	6,970230	6,967500
Dkr	7,998750	8,004000	8,007810	8,008480	8,008480	8,010110
£Irl	0,771921	0,772107	0,772594	0,772890	0,772890	0,775129
£	0,696128	0,698614	0,701108	0,703320	0,703320	0,709834
Lit	1 509,80	1 513,14	1 515,65	1 518,13	1 518,13	1 525,70
Dra	183,67500	186,10400	188,47600	190,78300	190,78300	195,57300
Esc	175,57400	176,07100	176,75600	177,79900	177,79900	180,80800
Pta	130,95400	131,39400	131,82100	132,18400	132,18400	133,33000

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

recante modifica della decisione 86/649/CEE che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo

(89/577/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che la peste suina africana è presente in Portogallo da molti anni;

considerando che con la decisione 86/649/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> è stato concesso un contributo finanziario per un periodo di cinque anni;

considerando che con la decisione 87/526/CEE <sup>(4)</sup> la Commissione ha approvato il piano potenziato di eradicazione della peste suina africana presentato dal Portogallo;

considerando che gli sforzi già compiuti hanno permesso di stabilizzare l'incidenza della malattia; che i mezzi impiegati devono tuttavia essere mantenuti e potenziati per poter eliminare la peste suina africana dall'intero territorio del Portogallo e contribuire così al completamento del mercato interno;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto alla Comunità un contributo supplementare per le spese connesse al proseguimento e al potenziamento del programma di eradicazione avviato nel 1987;

considerando che, per poter fruire dei risultati conseguiti, è opportuno accogliere tale richiesta in modo da mantenere e rafforzare l'azione sistematica già avviata;

considerando che per favorire la realizzazione del programma di eradicazione è opportuno stabilire disposizioni per la concessione di un anticipo parziale del contributo comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 86/649/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

• 2. La Comunità rimborsa:

— il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, primo trattino;

— il 30 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sostenute anteriormente al 1° gennaio 1989;

— il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 1989. »

2) All'articolo 7, paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

• Tuttavia, a decorrere dal 1989, i pagamenti possono essere anticipati, nei limiti degli stanziamenti disponibili, fino al 35 % dell'importo totale del rimborso annuo stimato, a condizione che le autorità portoghesi presentino alla Commissione i documenti giustificativi corrispondenti. »

*Articolo 2*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. NALLET

<sup>(1)</sup> GU n. C 200 del 5. 8. 1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 13 ottobre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 306 del 28. 10. 1987, pag. 35.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1989

recante terza modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità

(89/578/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/360/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con la decisione 88/303/CEE<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 89/383/CEE<sup>(4)</sup>, alcune parti del territorio del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Francia, della Grecia, dei Paesi Bassi e della Spagna sono state riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina, mentre altre parti della Repubblica federale di Germania, della Francia, della Grecia e dell'Italia sono state riconosciute come indenni da peste suina;

considerando che in una determinata parte del territorio del Belgio non si è registrato alcun caso di peste suina da più di un anno; che la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata almeno nei dodici mesi precedenti; che le relative aziende non detengono suini vaccinati contro la peste suina nei dodici mesi precedenti; che tale parte di territorio risponde pertanto alle condizioni prescritte per poter essere riconosciuta come ufficialmente indenne da peste suina ai fini degli scambi intracomunitari;

considerando che, nell'ambito di un piano di eradicazione della peste suina, con la decisione 89/224/CEE<sup>(5)</sup>, modificata dalla decisione 89/553/CEE<sup>(6)</sup>, la Commissione ha riconosciuto alcune regioni del Belgio come ufficialmente indenni da peste suina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 88/303/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato I, capitolo 5 è aggiunto, come settimo trattino, il testo seguente:
  - « — Fiandra occidentale. »
- 2) Nell'allegato II, capitolo 2 il testo del trattino è sostituito dal testo seguente:
  - « — La provincia di Anversa. »

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J.-P. SOISSON

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU n. L 92 del 5. 4. 1989, pag. 25.

<sup>(6)</sup> GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 18.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 30 ottobre 1989

**che modifica le basi giuridiche delle decisioni 87/593/CEE, 87/594/CEE e 87/595/CEE**

(89/579/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che alla luce della recente giurisprudenza della Corte, risulta che l'articolo 113 del trattato ha un campo di applicazione molto vasto; che conviene adattare a questa giurisprudenza le decisioni 87/593/CEE<sup>(1)</sup> e 87/594/CEE<sup>(2)</sup> relative all'accettazione, a nome della Comunità, rispettivamente dell'allegato E-5 e dell'allegato F-3 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, nonché la decisione 87/595/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1987, relativa all'accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale, del 22 maggio 1984, relativa all'utilizzazione dei codici per la rappresentazione degli elementi d'informazione, nonché di quattro dei suoi allegati<sup>(3)</sup>, dato che altre basi giuridiche erano state scelte dal Consiglio per queste tre decisioni;

considerando che è opportuno fondare le decisioni 87/593/CEE, 87/594/CEE e 87/595/CEE unicamente sull'articolo 113 e quindi includere l'articolo 113 come base giuridica della decisione 87/593/CEE, eliminare gli articoli 28 e 235 del trattato come basi giuridiche delle tre

decisioni ed eliminare l'articolo 43 come base giuridica delle decisioni 87/593/CEE e 87/594/CEE,

DECIDE:

*Articolo 1*

Nelle decisioni 87/593/CEE, 87/594/CEE e 87/595/CEE il testo del primo visto è sostituito dal testo seguente:

« visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, »

*Articolo 2*La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 30 novembre 1987.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J.-P. SOISSON

<sup>(1)</sup> GU n. L 362 del 22. 12. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 22. 12. 1987, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 362 del 22. 12. 1987, pag. 22.